Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 5

1ª COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

13ª seduta: mercoledì 25 giugno 2008

Presidenza del presidente VIZZINI

DL 0022

TIPOGRAFIA DEL SENATO (255)

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(265) ***LUMIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali***

(693) ***GASPARRI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare***

(730) ***D'ALIA. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari***

(734) ***BRICOLO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associazioni criminali similari anche di matrice straniera***

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere***)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 5, 7 e *passim*
* BELISARIO *(IdV)* . . . . . 4, 6, 10 e *passim*
* BENEDETTI VALENTINI *(PdL)* 4
BIANCO *(PD), relatore* . . . . . 3, 9, 11 e *passim*
BODEGA *(LNP)* 7, 12, 14
* BOSCETTO *(PdL)* 5, 12
INCOSTANTE *(PD)* 6, 11, 13
* LUMIA *(PD)* 10
MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno* 5, 9, 11
PASTORE *(PdL)* 6, 11
SALTAMARTINI *(PdL)* 14
* SARO *(PdL)* 5

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 16

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(265) ***LUMIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali***

(693) ***GASPARRI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare***

(730) ***D'ALIA. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari***

(734) ***BRICOLO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associazioni criminali similari anche di matrice straniera***

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: ***Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere***)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 265, 693, 730 e 734, sospesa nella seduta del 18 giugno.

Ricordo che le votazioni avranno ad oggetto gli emendamenti al testo unificato proposto dal relatore ed i relativi articoli. Ricordo, inoltre, che nella seduta precedente è stato approvato, con modificazioni, l'articolo 1 del testo unificato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti.

Comunico che è stato presentato dal relatore il nuovo emendamento 2.100.

BIANCO, *relatore*. Presidente, intendo innanzitutto ringraziare tutti i colleghi per la loro disponibilità e per il contributo offerto all'elaborazione del nuovo emendamento 2.100, con cui si è tentato di risolvere la delicata questione lasciata aperta dagli emendamenti all'articolo 2 presentati dai colleghi Boscetto, D'Alia ed altri. Si è arrivati in tal modo a delineare un'ipotesi su cui si può registrare probabilmente – lo auspico, e credo ce ne siano le condizioni – un ampio consenso.

Do ora lettura del testo dell'emendamento 2.100 da me formulato, che sostituirebbe, ove approvato, i commi 1 e 2 dell'articolo 2: «La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione, nonché delle indicazioni contenute nella

proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita con la legge 27 ottobre 2006, n. 277».

L'emendamento si illustra da sé. In particolare, abbiamo deciso di non prevedere un obbligo perentorio a non far parte della Commissione, prospettando quindi, al riguardo, una sorta di divieto. Abbiamo ritenuto invece più opportuno e preferibile – anche in linea con le preoccupazioni avanzate sotto il profilo costituzionale – definire alcuni criteri ai quali i Presidenti di Camera e Senato sono chiamati ad ispirarsi nel momento in cui dovranno procedere alla designazione dei membri della Commissione.

Infine, abbiamo ritenuto di non elencare in modo tassativo le singole fattispecie penali o processual-penalistiche, facendo invece un generico riferimento al «codice etico» approvato dalla Commissione antimafia istituita nella precedente legislatura che, naturalmente, ha una sua organicità. Credo che in tal modo si sia tenuto conto, obiettivamente, delle preoccupazioni formulate non solo dai componenti dell'opposizione, ma dagli stessi colleghi della maggioranza.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti riferiti all'articolo 2, invito i proponenti a ritirare l'emendamento 2.100/1 (già 2.4), che prevede una diminuzione del numero dei componenti della Commissione d'inchiesta. Ritengo infatti che tale previsione, che pur ha una sua logica, non sia opportuna, considerati i rilevanti compiti attribuiti alla Commissione.

Peraltro, vi è un ampio consenso sulla proposta di far partecipare alla Commissione deputati e senatori delle varie Regioni, tenuto conto che in questa legislatura, con questa legge istitutiva, si stanno cercando di allargare le competenze della Commissione antimafia, per esempio anche alle mafie straniere. È opportuno, quindi, che siano presenti parlamentari anche delle Regioni del Nord, pure esse interessate dal fenomeno mafioso.

Quanto agli altri emendamenti riferiti all'articolo 2, osservo che, in caso di approvazione dell'emendamento 2.100, risulterebbero ovviamente assorbiti o preclusi gli emendamenti 2.1 e 2.2 a firma del collega Boscetto, gli emendamenti 2.7, 2.3, 2.8 e 2.9, presentati dal collega D'Alia ed infine gli emendamenti 2.5 e 2.6, a firma del senatore Belisario e di altri colleghi.

BELISARIO *(IdV)*. Presidente, con l'emendamento 2.100/1 si intendeva arrivare alla costituzione di una Commissione d'inchiesta dai caratteri più agili e snelli, quindi con un numero ridotto di membri.

Accolgo tuttavia l'invito del relatore e, considerando l'ampio spettro di indagine che sarà assegnato alla Commissione antimafia, ritiro l'emendamento 2.100/1.

BENEDETTI VALENTINI *(PdL)*. Presidente, non intendo entrare nel merito della discussione, ma soltanto segnalare l'opportunità di modificare la formulazione dell'emendamento 2.100, nel senso cioè di sostituire il

termine: «scelti» con l'altro: «designati», con riferimento alle modalità di individuazione dei componenti della Commissione.

PRESIDENTE. Senatore, l'espressione: «scelti» è quella tradizionalmente usata in altre leggi istitutive di precedenti Commissioni. Del resto, il termine «designati» potrebbe presupporre la necessità di un successivo atto di nomina: alla designazione, infatti, dovrebbe seguire poi un effettivo atto di conferimento, che non sarebbe invece richiesto nel caso di «scelta» dei membri della Commissione da parte dei Presidenti delle due Camere.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 2, il Governo si rimette alla Commissione, riservandosi di esprimere un parere più articolato quando si passerà all'esame dell'articolo 4.

Tuttavia, se mi é consentito, vorrei aggiungere una chiosa sull'emendamento 2.100, senza entrare comunque nel merito della questione e limitandomi agli aspetti formali, anche se, trattandosi di questioni delicatissime, la forma sconfina nella sostanza.

Il cosiddetto «codice etico» di autoregolamentazione al quale si fa riferimento nell'emendamento 2.100, come tutti sappiamo, costituisce un atto interno della precedente Commissione antimafia che, con la chiusura della XV legislatura, a norma di legge ha cessato la propria attività. In quel documento, che ho letto e riletto, è presente un passaggio centrale. La Commissione, dopo una disamina che tiene conto della delicatezza degli aspetti che vengono in considerazione, facendo riferimento, in particolare, all'oggettiva difficoltà di correlare «previsioni di legge di tale contenuto a situazioni caratterizzate da accertamenti non definitivi», arriva a proporre come soluzione l'adesione volontaria ad una proposta di autoregolamentazione delle candidature ad opera dei partiti, delle liste civiche, delle formazioni politiche e così via. Quindi, che si tratta di una dinamica un po' diversa da quella di un testo di legge che stabilisce, sia pure in modo molto più discreto rispetto all'ipotesi iniziale, alcune indicazioni di preclusione. Mantenendo il parere del Governo, nel pieno rispetto di una iniziativa parlamentare di rimessione alle decisioni di questa Commissione, ho ritenuto doveroso rassegnare questo tipo di perplessità.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

BOSCETTO *(PdL)*. A nome del Gruppo PdL, dichiaro che il nostro voto è favorevole.

SARO *(PdL)*. Intervengo per una dichiarazione di voto in dissenso. So che su questo emendamento c'è stato un ampio dibattito ed anche, come si dice in questi casi, una convergenza politica per approvarlo. Poiché tuttavia, nutro al riguardo profondi dubbi, non voterò a favore di questa proposta emendativa.

So come funzionano le cose in questo nostro Paese: ho sempre diffidato moltissimo delle impostazioni etico-morali in politica e ritengo un grave errore limitare i requisiti dei senatori per poter essere designati all'interno della Commissione antimafia. Nella scorsa legislatura il centrosinistra non aveva accolto questa richiesta, nonostante le pressioni da parte di componenti di quella parte politica che sono oggi qui presenti e che nella scorsa legislatura erano alla Camera. Oggi invece, in un'altra condizione politica, vedo che questa norma viene accolta. Ebbene, mi si consenta di non votarla, perché so cosa succede in questo Paese. Immagino che per molti dei componenti che verranno indicati prima o poi cominceranno a fioccare gli avvisi di garanzia, le incriminazioni; diventeranno, nel clima politico presente nel nostro Paese, vittime di certi poteri che conosciamo bene e dei quali noi in particolare diffidiamo. Non voglio essere corresponsabile di tale decisione, perché la considero una limitazione delle prerogative e dell'autonomia parlamentare. Mi assumo pertanto la responsabilità di dichiarare che non parteciperò al voto.

PASTORE *(PdL)*. Signor Presidente, anch'io intervengo per dichiarare che non parteciperò al voto su questo emendamento.

BELISARIO *(IdV)*. Presidente, a nome del mio Gruppo, dichiaro il voto contrario sull'emendamento 2.100 che, nonostante gli sforzi del collega Bianco, non ci convince. Il mio voto sarà contrario, per le ragioni esattamente opposte a quelle del collega che mi ha preceduto. Noi riteniamo che il fenomeno mafioso vada combattuto in tutte le forme. Chi è assolutamente estraneo, non contiguo e comunque non essere stato mai sfiorato da nulla di sospetto, tanto meglio. Per questo confermo il nostro voto contrario, perché riteniamo necessario comporre una Commissione assolutamente di alto profilo.

Ribadiamo, infatti, il nostro convincimento circa l'opportunità di introdurre criteri particolarmente rigidi per la selezione dei membri della Commissione antimafia, in ragione delle funzioni da essa svolte. Non a caso, infatti, gli emendamenti 2.5 e 2.6 da noi presentati sono in linea con la necessità di indicare con precisione quelle categorie che, a nostro avviso, non possono nel modo più assoluto sedere in Commissione antimafia.

Per questi motivi, e lo dico con grande rispetto del presidente Bianco, la formulazione dell'emendamento 2.100 ci sembra un po' edulcorata: cerca di ottenere una unanimità di consensi, ma francamente non soddisfa noi dell'Italia dei valori.

INCOSTANTE *(PD)*. Signor Presidente, credo che la riformulazione della proposta emendativa del presidente Bianco, che ha trovato anche il consenso del Gruppo del senatore Boscetto, sia garantista per tutti. Prima di tutto, si parla di criteri orientativi, quindi semplicemente di indicazioni. È vero, il sottosegretario Mantovano ci faceva notare che valevano nell'ambito di una riflessione sulle elezioni amministrative; però è altrettanto

vero che si fa riferimento ad alcune fattispecie di reato che sono abbastanza pesanti rispetto alla costituzione della Commissione, alla sua composizione e ai suoi compiti. Al tempo stesso, però, si tratta di criteri orientativi a cui i Presidenti di Camera e Senato si possono attenere, valutando, nel loro potere discrezionale di nomina, quale sia la connessione con alcune fattispecie anche eventuali di reato.

Quanto alle osservazioni che si facevano da ultimo, cioè che gli avvisi di garanzia potrebbero essere successivi, ciò non rileva perché noi stiamo parlando del momento della nomina; non solo, ma parliamo di condanne, non di avvisi di garanzia. Quindi, credo che quella proposta con l'emendamento sia una formulazione prudente e che sia giusto approvarla, anche perché molto spesso l'opinione pubblica ha sottolineato proprio il fatto che in Parlamento non si fosse trovata una formulazione in grado di dare risposta anche a questi problemi.

BODEGA *(LNP)*. Intervengo per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo sull'emendamento 2.100, evidenziando comunque l'aspetto sottolineato dal Sottosegretario, cioè che quella documentazione riguardava una Commissione che è scaduta a tutti gli effetti e che pertanto non vorrei vincolasse in alcun modo l'operato della nuova Commissione.

Inoltre, l'emendamento 2.100/1, ritirato dal senatore Belisario, intendeva semplificare lo svolgimento del lavoro della Commissione e per questo ne condividevo le motivazioni.

Con l'emendamento 2.100, in sostanza, non si va a toccare nulla, dato che la Commissione sarà composta sempre da 25 deputati e 25 senatori. Occorre tuttavia tener presenti le esigenze di risparmio prospettate in più occasioni.

Il nostro voto sull'emendamento sarà comunque favorevole.

PRESIDENTE. Colleghi, sento il bisogno di svolgere alcune considerazioni sul dibattito che si è sviluppato.

Esprimo innanzitutto la mia personale soddisfazione per la soluzione indicata dal relatore, risultato di un impegno comune.

Quanto alle perplessità manifestate dal senatore Saro, vorrei osservare che, al di là della formulazione delle singole leggi istitutive, è già capitato in numerosi casi nelle scorse legislature che alcuni collegi della Commissione antimafia, raggiunti da avvisi di garanzia, si siano autosospesi spontaneamente per essere sostituiti, come si conviene quando si tratta di una questione delicata come questa. Colleghi, non dobbiamo dare l'idea di guardare a queste vicende come se ci trovassimo in un Parlamento pieno di questi problemi. Stiamo parlando di fatti che teoricamente potrebbero succedere e che sono successi nel passato, ma rispetto ai quali i colleghi coinvolti hanno saputo dignitosamente dare la loro risposta, decidendo essi stessi di allontanarsi dalla Commissione antimafia.

Per quanto riguarda invece le critiche formulate dal senatore Belisario circa il carattere inefficace dei criteri indicati per la scelta dei membri della Commissione, vorrei rilevare che, scrivendo una norma di questo ge-

nere, affidiamo ai Presidenti di Camera e Senato una funzione alta. Ho piena fiducia nell'operato del Presidente della Camera dei deputati e del Presidente del Senato della Repubblica e non posso pensare per un solo minuto che possano utilizzare una norma di questo genere per uno scopo diverso da quello di dare il meglio al Parlamento ed alla Commissione antimafia. Per questo aderisco personalmente all'impostazione indicata dal relatore.

Quanto, infine, alle osservazioni del senatore Bodega circa l'opportunità di ridurre il numero dei membri della Commissione antimafia non sono d'accordo, soprattutto se si considera che per le altre Commissioni bicamerali istituite è stato mantenuto lo stesso numero di componenti previsto nella scorsa legislatura.

Chi vi parla è un garantista, anche se probabilmente, avendo visto compagni di scuola cadere sotto il piombo della criminalità organizzata, ho perso un po' di freni inibitori rispetto al garantismo *tout court* quando si parla di lotta alla criminalità organizzata.

Vi pare possibile che si riduca solo il numero dei componenti della Commissione antimafia? Perché, se nelle altre Commissioni bicamerali i membri restano 50, per la Commissione antimafia si prevede una decurtazione di 20 unità? Forse per indurre l'opinione pubblica a pensare ad un calo di attenzione nella lotta alla mafia? Ritengo che sia quasi un tentativo di volersi comprare commenti negativi con il proprio operato.

Se si fosse trattato di un discorso più ampio, riferito a tutte le Commissioni bicamerali, probabilmente lo avrei condiviso. Conosco bene il modo in cui si lavora di solito nelle Commissioni bicamerali, avendo presieduto per quattro anni la Commissione bicamerale per le questioni regionali. Anzi, per la verità, se in Commissione antimafia di solito si lavora, nella Commissione che ho personalmente guidato, per la quale pure era previsto un numero di 50 componenti, quando si era in otto era festa! Esiste, dunque, questo problema, ma o estendiamo il discorso a tutte le Commissioni bicamerali, o non possiamo svolgerlo per la sola Commissione antimafia.

Scusate, colleghi, ma sentivo il bisogno e il dovere di svolgere queste considerazioni, perché mi pare sia stata individuata una risposta equilibrata ad un problema rispetto al quale partivamo da posizioni differenti. Stiamo cercando di procedere, peraltro, anche con una certa rapidità (ricordo che in altre circostanze c'è voluto molto più tempo per l'istituzione della Commissione antimafia), nel giusto tentativo di riprendere un lavoro soprattutto in un momento in cui si può dare forse una risposta più concreta rispetto al passato, perchè si sono compiuti grandi passi in avanti nella lotta alla criminalità organizzata.

Passiamo alla votazione.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Risultano quindi preclusi o assorbiti gli altri emendamenti all'articolo 2.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato e coordinato per quanto riguarda la numerazione dei commi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'articolo 4 e ai relativi emendamenti.

BIANCO, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1. La considerazione, Presidente, è elementare: con questo emendamento si prevede che: «Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio».

Invito invece il proponente a ritirare l'emendamento 4.2, che vuole escludere l'applicazione dell'articolo 203 del codice di procedura penale.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Presidente, prima di esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 4, vorrei svolgere qualche breve considerazione, se mi è permesso, sulla questione del segreto di Stato.

Come tutti loro sanno, infatti, il segreto di Stato – così come l'intera materia dei servizi segreti – è stata profondamente innovata poco meno di un anno fa dalla legge di riforma. In particolare, il segreto di Stato è l'unico tra i punti toccati dalla legge di riforma che ha visto anche un regolamento di attuazione, varato pochi mesi fa seguendo tutto l'*iter* parlamentare.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, pur sapendo bene che in tutte le precedenti leggi istitutive della Commissione antimafia era presente la disposizione sul segreto di Stato, chiedo alla Commissione di valutare l'opportunità di mantenere questa previsione ora che per il segreto di Stato vi è una disciplina molto più rigorosa e chiara anche quanto a termini (15 anni rinnovabili).

In ogni caso, se non si ritenesse di condividere la proposta che mi permetto di fare, vale a dire di non eliminare il riferimento al segreto di Stato perché inserito nella normativa appena approvata, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1 del senatore Boscetto, che certamente evita alcune digressioni, forse eccessive, contenute nel testo originario dell'articolo.

Esprimo invece parere assolutamente contrario all'emendamento 4.2 del senatore Lumia, con cui si vorrebbe escludere l'applicazione dell'articolo 203 del codice di procedura penale, che pone limiti all'accertamento dell'autorità giudiziaria. La Commissione antimafia, infatti, ha sempre agito con i poteri dell'autorità giudiziaria e non con poteri superiori ri-

spetto ad essa. Pertanto, la disposizione contenuta nell'articolo 203 del codice di procedura penale non può essere certamente derogata dalla Commissione antimafia per un'evidente logica di sistema.

LUMIA *(PD)*. Presidente, l'emendamento 4.2 riguarda un aspetto molto delicato e comprendo le ragioni dell'invito al ritiro formulato dal relatore, che ci ha chiamato a tener conto del sistema di *intelligence* e di informazione esistente nel nostro Paese.

Sappiamo bene – lo faccio notare al relatore – che la Commissione parlamentare antimafia si occupa di questioni che, dal punto di vista strutturale, in alcuni momenti hanno visto una connessione tra le organizzazioni mafiose e gli apparati dello Stato, nonché – ahimè! – con ambienti dei servizi segreti.

Ritengo dunque che, ove si volesse dare finalmente al nostro Paese uno strumento d'inchiesta e di giudizio istituzionale su alcuni momenti che hanno drammaticamente travagliato la vita italiana (penso, ad esempio, alle stragi '92-93), sarebbe necessario per la Commissione parlamentare antimafia accedere a quella documentazione. Non si dovrebbero quindi prevedere per la Commissione parlamentare antimafia i limiti stabiliti dall'articolo 203 del codice di procedura penale perché, diversamente, essa non potrebbe dispiegare fino in fondo la sua forza istituzionale nell'indagare non su una generica organizzazione criminale, ma su organizzazioni criminali che penetrano gli apparati dello Stato.

Per questi motivi, Presidente, non posso accettare l'invito al ritiro formulato dal relatore ed insisto affinché l'emendamento 4.2 sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Boscetto.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.2.

BELISARIO *(IdV)*. Presidente, a nome del mio Gruppo, dichiaro il voto favorevole all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Lumia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7 e ai relativi emendamenti.

BIANCO, *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 7.2, mi sembra da un lato pleonastico e dall'altro tecnicamente sbagliato: l'ordine giudiziario, infatti, è uno solo e nella legge si dice che ci si può avvalere dei magistrati. Quindi, pur comprendendo che forse il riferimento è a magistrati non solo ordinari o amministrativi (ma è già assolutamente previsto), inviterei il senatore D'Alia a ritirarlo.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.1, devo fare una precisazione. Capisco perfettamente le ragioni del collega Lumia; poiché però sulla questione i vari disegni di legge avevano opinioni diverse, come relatore non posso esprimere parere favorevole.

MANTOVANO, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo si conforma al parere reso dal relatore.

BOSCETTO *(PdL)*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 7.2 e lo ritiro.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.1, lascerei il limite di spesa così come risulta dal testo del relatore. Eventuali esigenze tali da andare oltre il tetto prestabilito del 30 per cento, si potranno valutare in futuro, ove si verifichino; ad oggi, però, ritengo ingiustificato questo aumento di spesa.

PASTORE *(PdL).* Vorrei sapere dal relatore come era finanziata la Commissione nella precedente legislatura.

BIANCO, *relatore.* È presto detto, dato che le modifiche sono state inserite solo nella scorsa legislatura dalla Camera: si trattava di 150.000 euro per il primo anno e di 300.000 per gli anni successivi, con possibilità di ampliare il tetto di spesa entro il limite massimo del 30 per cento.

INCOSTANTE *(PD)*. A nome del mio Gruppo, dichiaro che voteremo a favore dell'emendamento 7.1. Esso nasce dal fatto che furono introdotti questi limiti di spesa nella scorsa legislatura; vorrei ricordare, però, ai colleghi dell'attuale maggioranza (allora opposizione) che tale previsione fu all'epoca da loro contestata proprio perché si riteneva che l'aver immesso un tetto di spesa potesse limitare in qualche modo le attività della Commissione. Noi voteremo a favore, perché riteniamo che, alla luce degli ulteriori compiti attribuiti alla Commissione, se si vorrà fare un lavoro serio ci sarà forse bisogno di maggiori risorse e la Commissione a nostro avviso non dovrebbe esserne privata. Naturalmente sarà compito di tutta la Commissione gestire tali disponibilità nel modo più oculato possibile.

BOSCETTO *(PdL)*. Signor Presidente, se l'opposizione conferma questa sua posizione, io chiederò ai colleghi di maggioranza di abbandonare l'Aula e di non partecipare alla votazione.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti l'emendamento voglio fare presente due circostanze che rassegno alla valutazione dei commissari. Stiamo parlando della passata legislatura: ebbene, vi ricordo che queste cifre furono stabilite due anni fa, perché la scorsa legislatura è durata due anni, e che da allora ad oggi sono intervenuti i problemi che hanno portato le Presidenze dei due rami del Parlamento a ridurre di circa il 30 per cento tutte le spese per le Commissioni. In questo caso, invece, siamo in presenza di un emendamento che vuole raddoppiare lo stanziamento per la Commissione antimafia e che quindi mi pare assolutamente in controtendenza rispetto a quello che stiamo cercando di fare per limitare le spese del Parlamento. Ribadisco: per tutte le Commissioni permanenti sia della Camera che del Senato si sta prevedendo una riduzione di spesa per contenere i costi di gestione. Ritengo mio dovere rassegnare tali considerazioni all'attenzione dei commissari; naturalmente poi ognuno voterà come crede.

Propongo però di sospendere brevemente i nostri lavori, per consentire un maggior approfondimento della questione.

Poiché non vi sono osservazioni, sospendo la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 15,21, sono ripresi alle ore 15,26.

Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

BODEGA *(LNP)*. Intervengo per dichiarare a nome del mio Gruppo voto contrario su questo emendamento ed anche per chiarire una posizione che mi pare fosse messa un po' in dubbio dal senatore Lumia, il quale affermava che la Lega nella passata legislatura aveva evidenziato il problema della mancanza di fondi per poter operare. Senatore Lumia, pur rispettando l'interpretazione che lei ha dato, vorrei osservare che questa Commissione inizierà a lavorare, se le cose vanno bene, nel mese di settembre e dunque prevedere per il 2008 addirittura il raddoppio di quello che era il *budget* precedentemente messo a disposizione mi sembra eccessivo. Allo stesso modo, lo dico francamente, per gli anni a venire prevedere il passaggio da 300.000 a 600.000 euro di disponibilità mi pare veramente eccessivo. Tra l'altro, anche nella discussione di ieri sulla formazione della Commissione sugli infortuni sul lavoro è stato approvato un emendamento, accolto da tutti, che lasciava la postazione di bilancio così come era. Pertanto, la Lega Nord – Padania voterà contro questo emendamento, perché le somme che si vogliono mettere a disposizione della Commissione risultano a nostro avviso alquanto eccessive.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Lumia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame delle proposte di coordinamento.

BIANCO, *relatore*. La proposta C1 propone di sopprimere la lettera *f*-bis*)* del comma 1, che abbiamo erroneamente approvato e che sostanzialmente rappresenta una duplicazione.

La proposta C2 mira a sostituire, al comma 1, lettera *h)*, la parola «legislativo» con la parola «normativo», per comprendere anche le norme regolamentari.

La proposta C3, infine, mira a sopprimere, al comma 3, la parola «nostro» e si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento C2.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento C3.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

INCOSTANTE *(PD)*. Presidente, riteniamo sia sicuramente importante aver deliberato in breve tempo un'inchiesta parlamentare sul fenomeno della mafia, per i motivi che abbiamo ampiamente illustrato nel corso della discussione.

Valutiamo inoltre positivamente il lavoro svolto per giungere alla determinazione di una proposta di legge che tenga conto di aspetti innovativi del fenomeno mafioso, nonché di aspetti sottolineati dall'opinione pubblica in ordine al funzionamento ed alla composizione della Commissione stessa.

Dichiaro pertanto, a nome del mio Gruppo, il voto favorevole sul provvedimento in esame.

BELISARIO *(IdV).* Presidente, a nome del mio Gruppo esprimo il voto favorevole sul disegno di legge istitutivo della Commissione parlamentare antimafia, ribadendo tuttavia le nostre preoccupazioni circa i criteri per la scelta dei componenti della Commissione.

SALTAMARTINI *(PdL).* Presidente, ritengo di dover sottolineare in questa sede l'importanza di questo provvedimento, che giunge a cavallo tra due ricorrenze particolarmente significative, vale a dire le due stragi di mafia che hanno segnato il nostro Paese: quella in cui cadde il giudice Falcone, il 23 maggio, e quella del giudice Borsellino, il 19 luglio, senza dimenticare le decine e decine di poliziotti e carabinieri impegnati nella lotta alla mafia.

Si tratta di un problema serio del nostro Paese e non è vero che appartiene soltanto alla sfera dei cosiddetti professionisti dell'antimafia. Credo che sia nostro preciso dovere continuare fino in fondo questa battaglia, che ha lastricato l'Italia del sangue di eroi che le hanno ridato una coscienza civile e, se mi è consentito, anche un nuovo rinascimento democratico.

Per questi motivi dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame.

BODEGA *(LNP).* Signor Presidente, intendo sottolineare la soddisfazione del mio Gruppo per essere arrivati ad un testo unanimemente condiviso che ha esteso l'oggetto dell'inchiesta anche alle mafie straniere. Ciò sta a significare molto, se non proprio dal punto di vista tecnico della norma, sicuramente dal punto di vista del sentimento comune.

In tal modo, infatti, si è chiarito un aspetto importante nella lotta criminalità organizzata, in modo particolare nel Nord del Paese, dove spesso agiscono organizzazioni criminali che non appartengono strettamente alle caratteristiche mafie, ma provengono da altri Paesi e si sono spartite il territorio e la gestione dei vari fatti criminosi.

Per questi motivi il voto del mio Gruppo sarà favorevole.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti i membri della Commissione, ed in primo luogo il relatore, per il lavoro svolto e per il fatto che, al di là delle diverse sensibilità sui singoli argomenti, in poco tempo si sia arrivati a votare in sede deliberante questo provvedimento, all'indomani dell'approvazione nell'Aula del Senato di norme più restrittive per quanto riguarda la confisca dei beni dei mafiosi e, più in generale, le varie misure di prevenzione personale e patrimoniale. Tutto ciò, peraltro, accade alla vigilia di un altro dibattito che ci attende sul disegno di legge che abbiamo incardinato oggi, insieme alla 2ª Commissione, nel quale sono inserite anche norme sulla gestione di beni confiscati, sulla lotta al riciclaggio, con l'apertura di un ragionamento legislativo nuovo sui reati della nuova mafia degli affari.

Credo, quindi, che da parte di tutti si stiano cercando di creare in questo momento le condizioni perchè l'inizio della legislatura, almeno in questo settore, sia segnato da un impegno comune delle forze politiche a comprendere che è necessario sanare, curare e guarire questa ferita ancora aperta nella vita della nostra democrazia, che colpisce le istituzioni, che ha colpito di recente la libera informazione – che colpisce, quindi, tutte le libertà degli uomini – al fine di consegnare a chi verrà dopo di noi un Paese senza le mafie (mafia, camorra, 'ndrangheta, sacra corona unita), con tutte le diramazioni e globalizzazioni in atto.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo unificato come modificato con il seguente titolo: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

(All'unanimità).

I lavori terminano alle ore 15,40.

ALLEGATO

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 265, 693, 730, 734

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Art. 1.

(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)

1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia a livello di Unione Europea;

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali;

f) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

g) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

h) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

i) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

l) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio;

m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

n) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà

personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, o che siano comunque di estremo pericolo per il nostro sistema sociale, economico ed istituzionale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Tenuto conto delle particolari finalità della Commissione, della stessa non possono farne parte coloro per i quali sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorquando le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

b) estorsione (articolo 629 del codice penale), usura (articolo 644 del codice penale);

c) riciclaggio e impiego di danaro di provenienza illecita (articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale);

d) trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni);

e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale (articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

g) delitti di cui al titolo II del libro II del codice penale.

2. Della Commissione non possono far parte parlamentari nei cui confronti ricorra una delle seguenti condizioni:

a) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575;

b) siano stati imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

4. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

5. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

6. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. In nessun caso per i fatti di mafie e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.100/1 (*già* 2.4)

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

All'emendamento 2.100, sostituire le parole: «venticinque senatori e venticinque deputati»,*con le altre:* «quindici senatori e quindici deputati».

2.100

BIANCO, *relatore*

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione, nonché delle indicazioni contenute nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la Relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita con la legge 27 ottobre 2006, n. 277».

2.1

BOSCETTO

Al comma 1, alinea, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La nomina dei componenti la Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati».

2.7
D'ALIA

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sostituire le parole da «coloro per i quali sia stato emesso» *fino a* «dei seguenti delitti» *con le parole* «coloro che siano stati condannati con sentenza, anche non definitiva, per uno dei seguenti delitti».

2.3
D'ALIA

Al comma 1, alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: «per i quali sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero».

2.8
D'ALIA

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le parole:* «; truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* del codice penale), false comunicazioni sociali (articoli 2621 e 2622 del codice civile) e delitti in materia di imposte di cui agli articoli 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;».

2.9
D'ALIA

Al comma 1, sostituire la lettera g) *con le seguenti:*

«*g)* gravi delitti contro la pubblica amministrazione, di cui agli articoli 314, comma 1 (peculato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 321 (pene per il corruttore), 322 (istigazione alla corruzione), 322-*bis* del codice penale;

h) delitti contro l'amministrazione della giustizia di cui agli articoli 368 (calunnia), 369 (autocalunnia), 371-*bis* (false informazioni al pubblico ministero), 372 (falsa testimonianza), 377 (intralcio alla giustizia), 377-*bis* (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria), 378 (favoreggiamento personale), 379 (favoreggiamento reale) del codice penale;

i) delitti di rivelazione di segreti di cui agli articoli 261, 326 e 379-*bis* del codice penale.».

2.5

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*g-bis)* le stesse limitazioni indicate nel presente comma valgono per i parlamentari che assistono legalmente ovvero prestano la loro consulenza professionale, a qualsiasi titolo, a soggetti sottoposti a tali procedimenti.».

2.6

BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis)*. Della Commissione non può far parte alcun componente nei cui confronti è in atto un procedimento giudiziario per reati di cui agli articoli 416, 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale e di cui ai titoli II e III del libro secondo del codice penale. Le stesse limitazioni valgono per i parlamentari che assistono legalmente ovvero prestano la loro consulenza professionale, a qualsiasi titolo, a soggetti sottoposti a tali procedimenti.

2.2

BOSCETTO

Sopprimere il comma 2.

Art. 4.

4.1
BOSCETTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.».

4.2
LUMIA

Sopprimere il comma 4.

Art. 7.

7.2
D'ALIA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:

«, in particolare, può avvalersi della collaborazione di magistrati di ogni ordine giudiziario».

7.1
LUMIA

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi», *con le seguenti:* «sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2008 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni successivi».

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Art. 1.

C1
BIANCO, *relatore*

Al comma 1, sopprimere la lettera f-*bis).*

C2
BIANCO, *relatore*

Al comma 1, lettera h)*, sostituire la parola:* «legislativo»*, con la parola:* «normativo».

C3
BIANCO, *relatore*

Al comma 3, sopprimere la parola: «nostro».

€ 2,00